



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

## ALLEGATO F1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE IN LOTTI SEPARATI DELLE RR.SS.AA. DI VALPERGA E SAN  
MAURIZIO CANAVESE.  
LOTTO 1 R.S.A. DI VALPERGA  
PERIODO: 5 ANNI  
CIG: 6273751F17

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 2 (contenente la documentazione AMMINISTRATIVA di gara)

### ALLEGATO F1 "ACCESSO" MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett. a) D.Lgs 163/2006

RILASCIATA DAI SOGGETTI CONCORRENTI IN ORDINE ALLA PRESENZA O MENO DI SEGRETI  
TECNICI/COMMERCIALI CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRODOTTA IN SEDE DI GARA.  
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

Il sottoscritto (a) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
e quindi di legale rappresentante della impresa (b) \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Consapevole:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- degli artt. 2598, 2599 e 2600 del codice civile sugli "atti di concorrenza sleale, sanzioni e risarcimento del danno";
- informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), la **documentazione tecnica/progettuale** richiesta e prodotta per la partecipazione alla gara in oggetto:

. . . NON COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE

REGIONE  
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

e pertanto è consapevole che, a seguito di eventuale richiesta formale di accesso agli atti da parte di soggetti concorrenti alla gara in qualità di controinteressati, verrà rilasciata dall'Amministrazione appaltante sia sotto forma di visione che di estrazione di copia<sup>1</sup>;

oppure

**. . . : COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE nelle seguenti parti<sup>2</sup>:**

*(identificare specificando puntualmente tramite l'indicazione numerica di capitoli, paragrafi, pagine, scheda tecnica, disegni etc.... )*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**IN QUANTO:** *(indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale)*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA:** *(allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica/commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività.....)* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La partecipazione ad una gara comporta, infatti, che l'offerta tecnico-progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa, per porsi sul piano di una pubblica valutazione cioè la valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti. Una volta conclusasi la procedura di gara i documenti prodotti dalle imprese concorrenti assumono rilevanza esterna; la documentazione tecnica prodotta esce dall'esclusiva sfera di dominio dell'impresa per divenire patrimonio conoscitivo comune, almeno dei partecipanti., in quanto connessa ad un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza. Conseguentemente, in presenza di una offerta vincente non può negarsi alle altre imprese partecipanti l'accesso agli atti, necessari alle finalità di verifica e controllo (da ultimi: TAR Lombardia n. 3560 del 22/9/2010 - TAR Lecce n. 166 del 31/1/2009).

<sup>2</sup> Il diritto alla riservatezza non può risolversi in una protezione di tutti i dati dell'offerta tecnica presentata e pertanto non è ammessa la qualificazione di segreto tecnico/commerciale riferita genericamente a tutta la documentazione prodotta. Infatti non è immaginabile un dovere della stazione appaltante di "investigare" al fine di individuare le informazioni coperte da segreto; spetta all'offerente l'onere di indicare motivatamente e specificatamente quali punti della documentazione prodotta debbano qualificarsi come segreti commerciali o industriali e quindi, in quanto tali, esclusi in prima battuta dall'accesso. In ogni caso si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del Codice dei contratti "è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso" e che quindi nella formulazione dell'articolo il legislatore nazionale ha considerato prevalente l'accesso c.d. difensivo (finalizzato alla tutela giurisdizionale dei propri interessi) sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica/commerciale. (vd. per tutti C.d.Stato n. 6393 del 19/10/2009 e n. 2814 del 10/5/2010).

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) \_\_\_\_\_

(c) FIRMA DEL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- a) Cognome e nome, per esteso e leggibile, data e luogo di nascita;
- b) Denominazione completa dell'impresa;
- c) Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l'autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, occorre allegare unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 (*Codice dei contratti*):

#### **“Articolo 13 Accesso agli atti e divieti di divulgazione”**

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
  - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
  - c) **in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.**
    - c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:**
  - a) **alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;**
  - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
  - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.